

Spiegazioni

relative al regolamento per l'informazione sull'attuazione della gestione in rete degli eventi nell'arco alpino

Versione del 2 maggio 2012

Preambolo

In seguito ai gravi incidenti verificatisi nelle gallerie alpine a cavallo dei due millenni, i Ministri dei trasporti degli Stati dell'arco alpino (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera) hanno deciso di costituire una piattaforma comune per trattare i problemi relativi alla sicurezza e al traffico nell'arco alpino (Gruppo di Zurigo, www.zurich-process.org). Durante una delle periodiche conferenze ministeriali, tenutasi a Vienna nel 2009, i Ministri hanno deciso di creare un sistema d'informazione per la gestione in rete degli eventi sulle maggiori strade di transito nell'arco alpino. Se su uno degli assi devono essere adottate misure d'emergenza, il Paese nel quale si è verificato l'evento deve adottare tutte le misure appropriate, conformemente ai due principi seguenti e sulla base della fiducia reciproca. In primo luogo, secondo il principio della sussidiarietà, ossia, prima di coinvolgere i Paesi confinanti, si deve cercare una soluzione al problema all'interno del Paese; in secondo luogo, secondo il principio del metodo meno invasivo, ossia deve essere applicata dapprima la misura più moderata. Questo approccio generale, valido per tutte le misure in materia di circolazione stradale, non si applica espressamente alla notifica dell'evento in quanto tale, che deve avvenire immediatamente a livello internazionale.

Le esperienze passate relative alla gestione di eventi rilevanti hanno mostrato che, a livello internazionale, lo scambio reciproco di informazioni su tali eventi, così come la loro gestione, funzionavano in maniera assai poco strutturata, nonostante le conseguenze di disagi gravi su un asse di transito avessero regolarmente ripercussioni anche sugli Stati confinanti e sui loro assi. I Ministri hanno affidato questo compito al Comitato direttivo del «Gruppo di Zurigo» da loro istituito, il quale, a sua volta, si è rivolto per l'elaborazione a un gruppo di esperti. L'obiettivo concreto della decisione presa dai Ministri è di assicurare, attraverso regole precise, un'informazione affidabile tra gli Stati in caso di eventi, come pure durante e dopo la loro gestione. Quest'obiettivo deve essere raggiunto attraverso una rete di national contact point (NCP) che consenta uno scambio di informazioni transfrontaliero veloce e affidabile. Spetta poi ad ogni singolo Stato decidere come diffondere sul proprio territorio nazionale le informazioni ottenute in questo modo e, soprattutto, in quale misura trasmettere le informazioni agli organi ufficiali, ad esempio a livello ministeriale.

Il sistema d'informazione non deve trattare ogni evento, ma essere impiegato soltanto per disagi rilevanti e di lunga durata su determinati assi di transito importanti dell'arco alpino, come da definizione. Il sistema è supportato da un sito d'informazione con informazioni supplementari relative a questi assi di transito.

La strutturazione delle informazioni trasmesse all'estero in caso di evento è un aspetto importante della gestione degli eventi. Un'informazione costante e corretta è un elemento fondamentale dell'idea di base, secondo la quale ogni Stato alpino interessato da un evento deve fare tutto il possibile per risolvere da sé i problemi sui propri assi importanti, senza ricorrere all'aiuto degli Stati vicini. Un'attività d'informazione intensa e strutturata è in questo senso essenziale per valutare l'adeguatezza e la necessità di misure nazionali o, eventualmente, internazionali per tutti gli Stati alpini interessati.

Capitolo 1 Definizioni

Articolo 1 Evento

Il sistema non deve essere allestito per fornire informazioni sugli eventi di breve durata. Ciò porterebbe a un flusso di informazioni indesiderato degli organi coinvolti senza che ne risulti un profitto sostanziale per gli interessati. L'obiettivo è piuttosto quello di diffondere informazioni relative agli eventi che, per la durata presumibile o effettiva del disagio, possono modificare in modo significativo il comportamento degli utenti della strada, in particolare del traffico merci pesante.

L'esperienza finora acquisita con tutti i possibili tipi di eventi nell'ambito del traffico stradale transalpino mostra che i disagi di durata inferiore a due giorni sono raramente alla base di grandi cambiamenti nella pianificazione dei percorsi. Normalmente, in questi casi i ritardi hanno ripercussioni meno gravi rispetto a lunghe deviazioni e ai rispettivi costi di chilometraggio per le imprese di trasporto o all'impiego di assi di transito meno adeguati con maggior rischio di incidenti e costi di usura più elevati (ad es. dei sistemi di frenaggio). Eventuali cambiamenti nella pianificazione, quali l'impiego di nuovi piani di trasporto, la deviazione su altri assi o il trasferimento su rotaia quale strada viaggiante, sono presi in considerazione soltanto a partire da una durata presumibile o effettiva del disagio di oltre due giorni. In base a ciò, solo un disagio presumibile o effettivo di almeno 48 ore è definito un evento ai sensi di questo regolamento.

Dal punto di vista materiale, il termine evento comprende sia il pericolo immediato che il verificarsi di un avvenimento inatteso che pregiudichi gravemente l'asse interessato. Di conseguenza, un evento può coincidere con catastrofi naturali di qualsiasi tipo, quali ad esempio terremoti, scoscendimenti, cadute massi, colate di fango, inondazioni o valanghe. Rientrano inoltre nella definizione di evento gli «incidenti tecnici», quali il crollo di opere edili (ad es. ponti) o incidenti stradali gravi con conseguenti danni all'infrastruttura, ma anche attività quali scioperi e attacchi terroristici. Non sono invece considerati eventi i disagi pianificabili, quali in particolare le chiusure al traffico per lavori di manutenzione e i rallentamenti dovuti ai cantieri.

Articolo 2 Assi di transito importanti

Il sistema d'informazione non copre l'intera rete stradale della regione alpina, ma è limitato ai grandi assi stradali transalpini elencati di seguito:

- a. E 80 Nizza-Ventimiglia (F-I): Nizza - Savona
- b. E 70 Fréjus (F-I): Chambéry - Torino
- c. E 25 Monte Bianco (F-I): Annecy - Ginevra - Aosta
- d. E 27 Gran San Bernardo (F-CH-I): Martigny-Aosta
- e. E 62 Sempione (I-CH): Briga-Domodossola
- f. E 35 San Gottardo (D/F-CH-I): Altdorf - Chiasso
- g. E 43 San Bernardino (D/A-CH-I): Coira - Bellinzona
- h. E 45 Brennero (D-A-I): Rosenheim - Verona
- i. E 55 Tauri (D-A-SL): Salisburgo - Jesenice
- j. E 66 Pyhrn (D-A-SL): Linz/Wels - Maribor
- k. E 57 Corridoio meridionale (A-I): Graz - Udine



Articolo 3 National contact point

Ogni Stato alpino designa un national contact point (NCP), ad eccezione della Germania che ne definisce due, uno per la Baviera e uno per il Baden-Württemberg. Ogni Stato è libero di definire il proprio NCP. L'unica condizione è che l'NCP definito sia in servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Anche il servizio responsabile del sito Internet (webmaster, cap. 4, artt. 8 - 11) è integrato nel sistema degli NCP. Ciò gli consente, da un lato, di registrare il flusso di informazioni per uso proprio, dall'altro e soprattutto, di ridurre al minimo l'amministrazione del sistema NCP. Gli Stati interessati devono notificare i loro NCP al webmaster fornendo tutte le indicazioni necessarie, in particolare anche in caso di cambiamento dell'istituzione designata o dei dati che la riguardano. Il webmaster, a sua volta, redige un elenco completo degli NCP basato sulle informazioni ricevute e lo pubblica in un'area protetta del sito accessibile soltanto agli NCP.

Una difficoltà risiede nella scelta della lingua da utilizzare. Fondamentalmente, sarebbe auspicata la comunicazione in inglese, tanto più che, nella misura del possibile, le segnalazioni sono standardizzate secondo il modello della scelta multipla. Evidentemente, però, non ci si può aspettare che tutti i collaboratori degli NCP conoscano l'inglese. Per questo motivo, in linea di massima, le segnalazioni vengono inviate nella lingua nazionale dell'NCP e, se possibile, anche in inglese. Se il destinatario non comprende la lingua del mittente, è tenuto ad informarsi presso gli altri NCP. Ogni NCP è responsabile della traduzione dei messaggi nella propria lingua nazionale.

Il sistema è strutturato in modo tale da funzionare praticamente senza un servizio amministrativo. Le eccezioni riguardano l'esercizio del sito d'informazione di cui all'articolo 10, il quale spetta al webmaster. È evidente pertanto che i compiti amministrativi che possono sorgere in casi eccezionali vengano affidati al webmaster.

Capitolo 2 Flusso di informazioni

Articolo 4 Flusso di informazioni internazionale in caso di evento


Se su uno degli assi definiti si verifica un evento conformemente all'articolo 1, la comunicazione è trasmessa al proprio NCP secondo le procedure nazionali per essere diffusa attraverso il sistema NCP. L'NCP si assicura di disporre di tutte le informazioni necessarie per segnalare correttamente l'evento agli altri NCP

conformemente alla lista di controllo «Modulo per la segnalazione di eventi stradali». Se necessario, si procura tali informazioni da fonti nazionali.

L’NCP che effettua la segnalazione utilizza a tale scopo l’apposita lista di controllo compilandola nella propria lingua nazionale e, se possibile, in inglese. L’inglese è richiesto perché è la lingua comune del sistema NCP; la lingua nazionale invece può essere utile ad altri NCP che la condividono. L’invio è effettuato esclusivamente per fax ed e-mail mediante un elenco predefinito di destinatari, la cui preparazione spetta al webmaster.

Contemporaneamente all’invio del «Modulo per la segnalazione di eventi stradali» l’NCP attribuisce all’asse di transito corrispondente lo stato di «disagio» sul sito d’informazione.

Tutti gli NCP che ricevono la segnalazione di un evento devono, non appena possibile (immediatamente), confermarne la ricezione all’NCP che l’ha inviata. Se quest’ultimo non riceve alcuna conferma di ricezione in tempo utile, si attiva chiedendo esplicitamente una risposta. In questo modo si assicura la sistematica diffusione di una segnalazione a livello internazionale. È compito dell’NCP che invia il messaggio garantirne la corretta distribuzione.



Il sistema NCP è espressamente inteso a incanalare il flusso di informazioni transfrontaliero (cfr. schema). Tale obiettivo è raggiunto attraverso lo scambio di comunicazioni tra gli NCP. Ovviamente nessun NCP è tenuto a rispondere a richieste di organi esteri diversi dall’NCP designato. Tali richieste sono inoltrate all’NCP dello Stato in questione.

Articolo 5 Flusso di informazioni interno

Ogni Stato è responsabile del proprio flusso di informazioni interno. Non ci sono norme vincolanti al riguardo, per cui ciascuno Stato distribuisce le informazioni a livello nazionale secondo le proprie esigenze. Spetta a allo Stato stesso decidere la quantità di informazioni che intende fornire e a quali servizi (ad es. Ministero dei trasporti, organi di polizia, centrali di gestione del traffico, servizi di informazione sul traffico o, all'occorrenza, anche enti territoriali subordinati, quali Cantoni, Länder, Comuni ecc.).

Non è previsto che altri organi si rivolgano all'NCP autore della segnalazione per ottenere informazioni. Così come, conformemente all'articolo 4, un NCP inoltra le richieste provenienti da un altro Stato all'NCP di quest'ultimo, gli NCP si astengono dall'indirizzare i richiedenti del proprio Stato all'NCP autore della segnalazione. Se sono necessari chiarimenti, l'NCP destinatario contatta direttamente l'NCP mittente, informando poi il richiedente del proprio Stato.

Capitolo 3 Reporting durante e dopo la gestione degli eventi

Articolo 6 Il flusso di informazioni durante e dopo la gestione degli eventi

Il sistema NCP mira anche a incanalare le informazioni sullo stato e sul tipo di gestione degli eventi. A tal fine, l'NCP mittente definisce gli intervalli nei quali trasmettere le segnalazioni successive agli altri NCP. Questi intervalli dipendono dal tipo di evento e dalla misura in cui gli altri Stati sono interessati. Dal punto di vista contenutistico, si tratta di allestire un rapporto sulla situazione del traffico, sulla situazione generale, sulle misure adottate e sulla possibile durata della gestione degli eventi.

Questo flusso di informazioni transfrontaliero viene gestito allo stesso modo della segnalazione iniziale, ovvero l'NCP mittente compila il «Modulo per la segnalazione di eventi stradali» in inglese e nella propria lingua nazionale e gli altri NCP si assumono la responsabilità di diffondere le informazioni ricevute a livello nazionale.

L'NCP dello Stato interessato dall'evento informa gli altri NCP e il webmaster, tramite una comunicazione finale, della conclusione delle misure per la gestione degli eventi e ne dà conferma sul sito d'informazione, riportando lo stato dell'asse colpito a «situazione normale».

Articolo 7 Documenti di informazione

Una volta conclusa la gestione di un evento, l'NCP fornisce agli altri NCP un riepilogo delle principali fasi dell'attività d'informazione svoltesi durante la gestione dell'evento. Il riepilogo può essere redatto in forma molto concisa o anche essere più dettagliato. L'NCP non ne è necessariamente l'autore; questo provvede, tuttavia, affinché sia rapidamente disponibile e contenga gli elementi chiave. Gli altri NCP sono poi invitati ad esprimere il loro parere per iscritto entro un determinato termine.

L'NCP autore della segnalazione valuta i pareri ricevuti. Se necessario, completa il riepilogo e lo trasmette per conoscenza agli altri NCP e al webmaster. Il webmaster inoltra il parere ai membri del gruppo d'accompagnamento conformemente all'articolo 12. Se, per una qualsiasi ragione, il gruppo d'accompagnamento ritenesse necessario discutere il processo d'informazione sugli eventi, convoca una riunione nella quale trattare l'argomento. Di solito, però, l'evento si conclude con l'inoltro del riepilogo relativo alle principali operazioni di informazione.

Capitolo 4 Sito d'informazione sugli assi di transito importanti

Articolo 8 Contenuto e struttura del sito d'informazione

L'organizzazione Gruppo di Zurigo gestisce un sito d'informazione sui valichi alpini più importanti quale parte del sistema «Informazione relativa alla gestione degli eventi nell'arco alpino». Questo sito, facente parte del sito principale del Gruppo di Zurigo, vi è collegato tramite link.

La struttura del sito prevede una pagina d'accesso (home page) su cui è riprodotta una cartina con la rappresentazione schematica degli assi di transito definiti all'articolo 2. Questa cartina ha due obiettivi. Il primo è quello di indicare visivamente un evento verificatosi sull'asse corrispondente. Mentre in condizioni normali un asse è contraddistinto dal colore blu, in caso di evento il colore dell'asse diventa rosso, accompagnato da un simbolo supplementare che indica un evento/disagio. Il secondo obiettivo è quello di consentire l'accesso ad altre pagine, cliccando sull'asse o sull'albero di navigazione, per ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Sulla home page sono dunque riportati i singoli assi, ciascuno dei quali consente di accedere a quattro pagine. Tre pagine, che contengono le informazioni più importanti sull'asse corrispondente, hanno una struttura statica e sono aggiornate una o due volte l'anno. Non presentano pertanto informazioni concernenti l'evento verificatosi, ma informazioni permanenti, quali limitazioni temporali al transito, limiti di peso e simili. La quarta pagina contiene un elenco di link verso siti relativi a quest'asse e siti con informazioni di servizio, quali vacanze scolastiche, giorni festivi ecc. e, di regola, consente anche l'accesso a informazioni aggiornate in caso di evento.

Articolo 9 Presentazione del sito

A questo proposito è importante che il sito sia disponibile in tutte le lingue nazionali (italiano, francese, tedesco, e sloveno) e in inglese. I singoli NCP forniscono le informazioni da pubblicare in rete ciascuno nella propria lingua nazionale. Il webmaster incaricato della pubblicazione si occupa, in seguito, della traduzione dei testi in inglese. Essendo le traduzioni successive di competenza degli NCP, il webmaster trasmette loro la versione inglese. Gli NCP traducono quindi i testi ricevuti nella loro lingua nazionale e li rinviando al webmaster che li pubblica sul sito.

Trattandosi di informazioni statiche, è ragionevole pretendere dal singolo NCP che si occupi della traduzione (assumendosene le eventuali spese) dell'elemento testuale in inglese nella propria lingua nazionale e del successivo inoltro al webmaster.

Articolo 10 Manutenzione del sito d'informazione

Il regolamento delega la nomina del webmaster al gruppo d'accompagnamento. Il compito principale del webmaster è l'amministrazione del sito. In particolare, mette a disposizione di tutti gli NCP un elenco aggiornato degli NCP in un'area protetta del sito. Aggiorna periodicamente, ossia una o due volte l'anno, i contenuti dei siti accessibili attraverso il portale (informazioni permanenti relative ai singoli assi, link verso siti relativi agli assi e a informazioni di servizio). A tale scopo si procura le informazioni necessarie presso gli NCP. Il webmaster assicura inoltre un'assistenza minima dell'intero sistema d'informazione.

La creazione del sito è un compito che richiede molto tempo. La Svizzera si è dichiarata disposta ad occuparsi della parte tecnica. Grazie alla stretta limitazione alle informazioni statiche e semistatiche, la manutenzione del sito è invece un compito meno impegnativo. È tuttavia importante che la persona responsabile sia facilmente reperibile e che ne sia assicurata la supplenza. Si tratta espressamente di un servizio non disponibile 24 ore su 24.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Articolo 11 Costi

Di per sé, l'esercizio del sistema d'informazione dovrebbe comportare costi minimi. Ogni Stato facente parte del sistema NCP deve assumersi gli eventuali costi che ne risultano. Inoltre, tra gli Stati non viene computato nessun tipo di costi. Lo Stato che mette a disposizione il webmaster se ne assume anche tutti i costi.

Questo principio si applica anche agli eventuali costi di traduzione, in particolare per quanto riguarda il sito. Lo Stato che mette a disposizione il webmaster sostiene soltanto i costi per la traduzione in inglese dei messaggi ricevuti; i costi risultanti dalla traduzione dei testi in inglese nelle singole lingue nazionali sono a carico dei singoli Stati.

Articolo 12 Gruppo d'accompagnamento

Il sistema d'informazione richiede un'assistenza e una valutazione minime. Poiché si presume che non sarà utilizzato spesso, per garantirne l'operatività è necessario conservare determinate conoscenze di base relative al suo funzionamento. È pertanto opportuno impiegare l'attuale gruppo di lavoro che si occupa della creazione del sistema anche per la successiva fase di esercizio, rinominandolo gruppo d'accompagnamento. Il gruppo dovrebbe riunirsi una volta ogni due anni al fine di garantire una certa continuità. Se necessario, ad esempio nel caso di un processo d'informazione relativo a un evento non svoltosi in modo ottimale, il gruppo d'accompagnamento può discutere i problemi sorti in riunioni supplementari. In occasione delle sue riunioni periodiche, il gruppo d'accompagnamento nomina inoltre il webmaster del sito d'informazione.

I membri del gruppo d'accompagnamento sono eletti dal Comitato direttivo. Non è necessario far gravare questo compito sui Ministri.

Articolo 13 Entrata in vigore, durata di validità

Tecnicamente e secondo la tabella di marcia, il sistema NCP dovrebbe essere pronto per la fase pilota entro il 1 ottobre 2012. La decisione dovrebbe essere adottata dai Ministri dei trasporti in occasione del vertice che si terrà nella prima metà del 2012. Si prevede pertanto che il regolamento, di validità illimitata, entri in vigore il 1° giugno 2012.

Articolo 14 Disdetta, scioglimento

Ogni Stato partecipante può rinunciare in qualsiasi momento alla propria partecipazione al sistema NCP, in quanto non esiste alcun obbligo legale ad agire e il sistema è inteso piuttosto come un mezzo d'informazione al servizio degli Stati interessati. Il regolamento prevede comunque una «possibilità di disdetta» per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

Insieme, il sistema NCP e il regolamento di attuazione possono naturalmente essere modificati o abrogati in qualsiasi momento mediante decisione della conferenza dei Ministri degli Stati alpini.